

TRIBUNALE DI NAPOLI

Volontaria giurisdizione

N.R.G.V.G. 5516 \2026

IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 14/05/2026;
letti gli atti;

OSSERVA

con ricorso depositato ai sensi dell'art. 814 c.p.c., gli avv.ti *Controparte_1* Gabriele Chiosi e *Controparte_2* nella qualità di componenti del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli, nonché l'avv. Antonio Francesco Minichiello, quale segretario del medesimo Collegio, chiedevano la determinazione giudiziale dei compensi spettanti per l'attività svolta nell'ambito del procedimento arbitrale instaurato tra *Parte_1* e *Parte_2*, nonché l'emissione del decreto esecutivo nei confronti di questi ultimi.

esponevano che il Collegio Arbitrale era stato nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli del 24 aprile - 6 maggio 2025, a seguito di istanza proposta da *Parte_1* quale socio di minoranza della società [...]

Controparte_3 per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore-liquidatore *Parte_2* ai sensi dell'art. 2476 c.c.;

riferivano che il Collegio si era regolarmente costituito in data 16 maggio 2025, designando quale presidente l'avv. *Controparte_1* e quale segretario l'avv. Antonio Francesco Minichiello, e che nel corso del procedimento erano state celebrate numerose udienze e svolti reiterati tentativi di conciliazione tra le parti;

deducevano, altresì, che con ordinanza del 16 maggio 2025 il Collegio aveva determinato un acconto sui compensi e sulle spese di funzionamento della procedura arbitrale, ponendone il pagamento a carico delle parti con vincolo di solidarietà, ma che tale importo non era mai stato versato;

esponavano quindi che il procedimento si era concluso con l'emissione del lodo definitivo in data 16 dicembre 2025, con il quale erano stati liquidati compensi pari ad euro 7.439,00, oltre IVA e CPA, per ciascun arbitro ed euro 3.720,00, oltre accessori di legge, per il segretario, somme poste a carico della parte convenuta; rappresentavano che il lodo era stato comunicato alle parti in data 18 dicembre 2025 mediante posta elettronica certificata e raccomandata con avviso di ricevimento e che, nonostante i successivi solleciti di pagamento inoltrati il 3 febbraio 2026, nessuna delle parti aveva provveduto al versamento delle somme dovute; tanto premesso, chiedevano che fossero determinati i compensi e le spese spettanti ai componenti del Collegio Arbitrale e al segretario nelle misure indicate nel lodo arbitrale, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente emissione di decreto esecutivo nei confronti di *Parte_2* e *Parte_1* e loro condanna solidale al pagamento delle somme dovute, oltre alle spese del presente procedimento;

alla prima udienza di comparizione del 09/04/2026, attesa la mancata costituzione delle parti resistenti e data l'assenza di prova circa il perfezionamento della notifica del ricorso, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 14/05/2026 con ordine ai ricorrenti di procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo; all'udienza di rinvio, la lite è stata trattenuta in decisione sulle rinnovate conclusioni delle parti ricorrenti;

ciò premesso, va anzitutto evidenziato che le parti resistenti non si sono costituite in giudizio nonostante la notifica del ricorso introduttivo il 14/04/2026 e il 24/04/2026; nel merito, dalla documentazione prodotta risulta che il procedimento arbitrale si è regolarmente svolto a seguito della nomina, da parte del Presidente del Tribunale di Napoli, di un Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti *Controparte_1*, Gabriele Chiosi e *Controparte_2* i quali hanno tempestivamente accettato l'incarico, provvedendo altresì alla nomina del segretario nella persona dell'avv. Antonio Francesco Minichiello;

risulta, altresì, che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti di tutte le parti interessate, con integrazione dello stesso nei confronti della società

Controparte_3

mediante la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., e che il procedimento si è sviluppato attraverso plurime udienze nel corso delle quali sono stati esperiti reiterati tentativi di conciliazione, rimasti privi di esito definitivo;

l'arbitrato si è concluso con lodo definitivo sottoscritto in data 16 dicembre 2025, nel quale il Collegio Arbitrale ha provveduto anche alla liquidazione dei compensi spettanti ai tre arbitri nella misura di euro 7.439,00, oltre IVA e CPA, per ciascuno di essi, nonché del compenso spettante al segretario nella misura di euro 3.720,00, oltre accessori di legge;

risulta, inoltre, che il lodo sia stato regolarmente comunicato alle parti e che, nonostante i successivi solleciti di pagamento rivolti dagli istanti, le somme liquidate non siano state corrisposte;

sussistono, pertanto, i presupposti per l'intervento del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c.;

in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso, la liquidazione deve essere effettuata sulla base di criteri di congruità, tenendo conto del valore della controversia, della natura e complessità dell'incarico, della durata del procedimento e dell'attività concretamente svolta dagli arbitri e dal segretario;

nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto un'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti dell'amministratore-liquidatore di una società a responsabilità limitata, con richiesta di condanna al risarcimento del danno per l'importo di euro 387.183,30;

Il procedimento si è protratto per circa sette mesi, ha richiesto l'integrazione del contraddittorio mediante nomina di curatore speciale, la celebrazione di numerose udienze, la gestione di una articolata fase conciliativa, l'esame delle difese delle parti e la redazione di un lodo motivato destinato a definire una controversia di natura societaria caratterizzata da profili di particolare complessità giuridica e fattuale;

occorre inoltre considerare che il procedimento si è svolto dinanzi ad un collegio composto da tre arbitri e non dinanzi ad arbitro unico;

in proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della liquidazione prevista dall'art. 814 c.p.c., ciascun componente del collegio arbitrale ha diritto ad un compenso autonomo e integrale per l'attività prestata, non potendosi procedere alla liquidazione di un compenso unitario da ripartire tra gli arbitri (Cass., sez. I, ord. 12 aprile 2022, n. 11800);

la liquidazione del compenso appare corretta, in quale commisurata allo scaglione da 52.000,01 a 260.000,00, in cui va collocarsi il valore della domanda così come alla fine accolta in sede arbitrale;

alla luce di tali elementi, appare congrua la liquidazione del compenso spettante a ciascuno dei tre arbitri nella misura richiesta di euro 7.439,00, oltre IVA e CPA come per legge;

quanto al segretario del Collegio Arbitrale, avuto riguardo all'attività di supporto organizzativo e procedimentale svolta per l'intera durata dell'arbitrato, alla gestione delle comunicazioni, dei verbali e degli adempimenti di segreteria, appare parimenti congrua la liquidazione del compenso nella misura di euro 3.720,00, oltre accessori di legge, come determinato nel lodo arbitrale;

Le predette somme devono essere poste a carico solidale dei sigg. *Parte_1* e *Parte_2*, in conformità a quanto previsto dall'art. 814 c.p.c.;

P.Q.M.

Liquida il compenso spettante agli avvocati *Controparte_1* Gabriele Chiosi e *Controparte_2* nella qualità di componenti del Collegio Arbitrale, nella misura di € 7.439,00 in favore di ciascuno dei predetti;

Liquida il compenso spettante al segretario del Collegio Arbitrale avvocato Antonio Francesco Minichiello nella misura di € 3720,00.

Il tutto oltre IVA e CPA se dovute per legge.

Pone dette somme, in solido, a carico di *Parte_1* e *Parte_2*.

Si comunichi.

Napoli, 13/06/2026.

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano